


MINI GUIDA NEI CASI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA



Gruppo Te.M.A.
Territoriale Multidimensionale Abuso

Il termine Abuso all'Infanzia indica ogni forma di violenza fisica e psicologica ai danni di un minore. "Il maltrattamento è comprensivo di tutte le forme di abuso fisico e/o psico-emozionale, di abuso sessuale, di trascuratezza o di trattamento negligente, di sfruttamento commerciale o assenza di azioni di cura con conseguente danno reale, potenziale o evolutivo alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minore" (OMS, 1999).

Quando si rileva una condizione di abuso su minore, nelle sue diverse forme, è necessario segnalare la sospetta o evidente situazione alla competente Autorità Giudiziaria.

La segnalazione e la denuncia sono uno strumento fondamentale per prevenire e/o intervenire in situazioni di grave pregiudizio su un minore. Qualora si venga a conoscenza di una notizia di **reato procedibile d'ufficio**, vige l'**obbligo di denuncia/referto alla competente Autorità Giudiziaria**. Tale obbligo interessa tutti coloro rivestano la qualifica di Pubblici Ufficiali (art. 357 c.p.) o Incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.). Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche, gli insegnanti delle scuole pubbliche o private, medici, psicologi, psicoterapeuti.

L'obbligo di denuncia prevale sull'obbligo di segreto professionale (art. 622 c.p.; articoli 27, 97, 113 della Costituzione).

E' importante ricordare che l'obbligo di riferire alle Autorità sussiste anche solo sulla base di un sospetto (si parla di casi che "possono" presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio) in quanto sta solo alla funzione giudiziaria stabilire la veridicità del fatto e la natura dolosa o accidentale del caso. La Legge quindi punisce l'omissione di referto o denuncia (art. 365 c.p.; art. 361 c.p.; art. 362 c.p.).

A partire dall'attuale giurisprudenza qui di seguito si descrivono sinteticamente le ipotesi di **reato d'abuso su minori per le quali si procede d'ufficio, e per le quali grava sull'operatore l'obbligo di segnalazione, denuncia o referto**.

Sono **reati perseguibili d'ufficio**: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.); percosse e lesioni personali con prognosi superiore ai 20 giorni o dalla quale derivi malattia che mette in pericolo di vita (art. 581 e 582 c.p.); violenza sessuale su minore di 14 anni (art. 609 bis c.p.); atti sessuali con minore di 14 anni (art. 609 quater c.p.) o di 16 anni se compiuti da genitore, ascendente, convivente o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione...; corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter

c.p.); detenzione di materiale pornografico riguardante minori (art. 600 quarter c.p.).

In tutti gli altri casi, non menzionati, di reato su minori la procedibilità è a querela di parte.

Nello specifico gli abusi sessuali su minori possono concretizzarsi essenzialmente in tre ipotesi di reato (*Legge del 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"*).

1) nella **violenza sessuale** (art. 609 bis), di cui si rende autore "*chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità **costringe** taluno a compiere o subire atti sessuali*"; ovvero, anche senza costrizione vera e propria, "***induce** taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa*".

L'atto sessuale è da intendere, peraltro, non esclusivamente come congiungimento carnale, ma come qualunque atto avente una qualsiasi valenza sessuale (idoneo cioè a ledere la sfera di libera autodeterminazione del singolo in campo sessuale).

E' assolutamente ovvio come la violenza sessuale compiuta su un minore comporti un aggravamento della pena (art. 609 ter).

2) i cosiddetti **atti sessuali con minorenne** (art. 609 quater).

Il "**minore**" nei cui confronti possono essere compiuti gli atti puniti è colui che non ha ancora compiuto **14 anni**; oppure, che non ne ha ancora compiuti **16, se il colpevole** è una persona a lui particolarmente vicina, quale il genitore (anche adottivo) o il suo convivente, o il tutore, o altra persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura (un medico), di educazione (un educatore), di istruzione (un insegnante), di vigilanza (un sorvegliante di un Istituto penale o carcerario) o di custodia (un infermiere). Nella prima ipotesi è indifferente chi sia il soggetto che compie l'atto sessuale, è sempre e comunque reato.

In linea di massima gli atti sessuali compiuti su minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni sono leciti (salve le ipotesi sopra descritte e quelle che integrino una violenza sessuale); come pure i casi in cui l'atto sessuale avvenga tra minori, a patto che abbiano già compiuto 13 anni e non vi sia tra i due una differenza di età superiore a tre anni.

3) la **corruzione di minorenne** (art. 609 quinquies), consistente nel compimento di un atto sessuale "*in presenza di persona minore di quattordici anni, al fine di farla assistere*".

In sintesi possono venire considerati reati procedibili d'ufficio l'abuso sessuale ed il maltrattamento fisico, i quali vanno segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (che ha il compito di accertare e perseguire il reato) e contestualmente alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni (che ha il compito di tutelare il minore). In questi casi la soluzione più consigliabile è costituita dall'elaborazione di **due comunicazioni con contenuto diverso**:

- comunicazione al **Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica ubicata presso il Tribunale Ordinario**, caratterizzata dall'essere una pura e semplice denuncia, e come tale in grado di provocare l'avvio, da parte del Pubblico Ministero, delle indagini preliminari e l'eventuale adozione delle misure cautelari che potrebbero essere ritenute necessarie. La denuncia deve contenere le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona offesa, della persona alla quale il fatto è attribuito e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. La denuncia deve contenere, quindi, tutte le circostanze di fatto note all'operatore, i tempi e i modi della conoscenza. Non deve invece contenere supposizioni o interpretazioni personali.

Tale conoscenza può derivare all'operatore da una acquisizione diretta o essere il risultato di quanto altri gli abbiano riferito.

- comunicazione al **Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica ubicata presso il Tribunale per i Minorenni** (ed eventualmente, per conoscenza e con il medesimo testo, al Servizio Sociale competente per territorio) finalizzata all'adozione di interventi a tutela del minore. Essa dovrebbe essere sufficientemente dettagliata al fine di fornire al Pubblico Ministero un contributo idoneo alla corretta adozione di tali provvedimenti e dovrebbe quindi essere redatta come una vera e propria relazione che fornisca almeno le principali informazioni relative ai fatti raccolti, alle caratteristiche del soggetto e del suo ambiente familiare. La comunicazione al Servizio Sociale territoriale, ancorchè non obbligatoria, è comunque estremamente opportuna in quanto consente una rapida attivazione della "rete" al fine di dare concreti supporti a tutela del minore.

ESEMPIO DI DENUNCIA/SEGNALAZIONE

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario
Busto Arsizio/ Varese

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Milano

Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore nato/a a ... il ... figlio/a di ... e di ...
residente a ... in via ...

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del nucleo familiare (compresi eventuali conviventi), se conosciuti;
- descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra "virgolette" il linguaggio utilizzato dal minore).
- descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti critici significativi);
- descrizione degli interventi effettuati a favore del minore;
- eventuali colloqui con i familiari (nei casi di sospetto abuso sessuale intrafamiliare **NON VA CONVOCATA NE' AVVISATA LA FAMIGLIA**);
- eventuali interventi specifici a sostegno al minore effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti.

Data e Firma

Nei casi di maltrattamento psicologico e trascuratezza grave o comunque di stato di pregiudizio di un minore, ove non vi sia reato procedibile d'ufficio, è necessario segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e ai Servizi Sociali che metteranno in atto misure di protezione per il minore.

Il Gruppo Te.M.A. è disponibile ad incontrare e accogliere gli operatori che operano sul territorio e che si trovano a contatto con situazioni di possibile abuso per condividere e confrontarsi sulle migliori modalità di segnalazione/intervento/azione a protezione del minore.

E' possibile richiedere una consulenza al gruppo Te.M.A. via fax al numero **0331.718312** intestando la richiesta a "Gruppo Te.M.A." oppure via posta elettronica scrivendo a **te.m.a@asl.varese.it**.
Per maggiori informazioni: **www.gruppotema.com**

Questa guida è stata realizzata
dagli operatori
del Gruppo Te.M.A.

